



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Decreto n. 2247 del 22 gennaio 2025

Oggetto: Ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023.

Contributo per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n.18 del 31 agosto 2022.

Comune di: **Casamicciola Terme**

RCR prot. n. 7444E/CS/ISCHIA del 22/07/2024

Istanza presentata da: **GST SRL - CF/P.IVA 09674951216**

Edificio sede di attività produttiva in **Piazza Bagni, n. 4**

Contributo ammissibile per la riparazione dell'immobile a destinazione attività produttiva (art. 5 – OC n. 22/23): € 660.674,00 (al netto di IVA e oneri previdenziali)

Contributo concedibile: € 660.674,00 (al netto di IVA e oneri previdenziali)

CUP D34I23000000001

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", (d'ora in avanti anche "decreto-legge"), e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale l'avv. Giovanni Legnini è stato confermato, fino al 31 dicembre 2025, nell'incarico di "Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia";

Considerato che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'Avv. Giovanni Legnini sono affidati, ai sensi dell'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito, con



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n.9, anche i compiti relativi agli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze” (d’ora in avanti “decreto-legge n. 109 del 2018”);

Visto l’art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 e in particolare il comma 3, che prevede che “Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici”;

Visto l’art.1, comma 682 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026*”, che proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto l’articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all’articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

Visto l’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Considerato che ai sensi dell’art. 19 del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l’assistenza alla popolazione;

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante il codice della protezione civile e, in particolare, il comma 2, che individua le finalità delle ordinanze da adottarsi nella fase emergenziale, tra cui, alla lettera c) “*l’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento*” e alla lettera e) “*la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche*



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza“;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. del 30 novembre 2022 n. 948, recante <<*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022*>> e, in particolare, l'art. 4, comma 3, che prevede, in attuazione del citato art. 25, comma 2, lett. c) del codice, l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'alluvione del 26 novembre 2022, nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascun nucleo familiare e di euro 20.000,00 per ciascun impresa;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 948/2022, n. 4 del 30 dicembre 2022, e, in particolare, gli artt. 10 e seguenti, con i quali è stata data attuazione alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c) del codice;

Considerato altresì, che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del codice, le misure di immediato sostegno possono costituire anche anticipazione delle successive misure di cui all'art. 25, comma 2, lett. e) del codice, nonché di eventuali ulteriori contributi a qualunque titolo previsti;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche “*decreto-legge*”);

Visto l'art. 5 – *ter* del decreto legge n. 186 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2023, n. 9 il quale prevede, al primo comma, che “*Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono esclusi dall'ambito di operatività del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del*



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022”;

Visto il parere reso dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 13962 del 15 marzo 2023 con cui è stato precisato che: a) il contributo di euro 20.000,00 di cui all'art. 4, comma 3, OCDPC n. 948/2022, è *“finalizzato a concorrere alla ripresa delle attività economiche e produttive nella sua più vasta accezione, potendo essere esteso anche alla copertura degli oneri finalizzati a evitare l'eventuale aggravarsi della situazione di danneggiamento e deterioramento a seguito del verificarsi degli eventi emergenziali”*; b) lo stesso può costituire anche un'anticipazione delle misure di cui all'art. 25, comma 2, cit., lett. e); c) queste ultime sono di competenza del Commissario straordinario per il sisma 2017;

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera e) del decreto-legge 109 del 28 settembre 2018 e s.m.i., il quale prevede che il Commissario straordinario interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici, nonché il successivo comma 2, il quale stabilisce che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Tenuto conto che:

- con ordinanza commissariale n. 18 del 31 agosto 2022, sono state approvate le *“Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini”*;

- dalla relazione tecnica predisposta dal Responsabile Coordinatore dell'Area finanziaria della Struttura commissariale trasmessa dal Dirigente con nota prot. N. 1681 del 24.05.2023, risultano accertate economie, derivanti dall'attuazione delle precedenti ordinanze commissariali – e, in particolare, dell'ordinanza n. 18/2022 - nella misura di complessivi € 11.574.746,40;

Considerato, pertanto, che le disponibilità in essere sulla contabilità speciale possono essere utilizzate anche per finanziare ulteriori interventi volti a favorire il primo ripristino del tessuto abitativo e la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche nelle aree colpite dagli eventi alluvionali e franosi eccezionali verificatisi a far data dal 26 novembre 2022, cui è preposto il Commissario straordinario ai sensi del citato articolo 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022;

Viste: le ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola dell'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e, in particolare:

- l'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, recante i *“Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017”*, per la



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

regolamentazione delle modalità di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione da “danni lievi”;

- l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, recante le “*Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia*”;
- l'ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022, sono state approvate le “*Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini*”;

Vista l'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023, recante le “*Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n.18 del 31 agosto 2022*”.

Richiamato l'art 4 della predetta ordinanza che prevede il “*Contributo per la sostituzione di beni mobili ubicati in immobili ad uso abitativo e per la rimozione del rischio esterno*”;

Richiamato l'art. 5 che prevede “*Contributo per la riparazione degli immobili adibiti ad attività produttive*” e l'art. 6 “*Contributo per il ristoro dei danni alle scorte e ai beni mobili strumentali*” le cui relazioni istruttorie sono in capo alla struttura commissariale;

Considerato che, per quanto attiene agli interventi di recupero degli immobili privati, pubblici e produttivi danneggiati dagli eventi del 26 novembre 2022, occorre fare riferimento alla scheda AeDEI, predisposta, in attuazione dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 7/2023, ai fini della ricognizione e valutazione, da parte dei tecnici incaricati, dei danni, i cui esiti prevedono una classificazione corrispondente a livelli di danno di diversificata entità ed estensione, contraddistinte dalle lettere da *A*) ad *E*), con l'aggiunta della lettera *F*) nei casi di criticità esterne all'edificio;

Valutato di dover procedere inizialmente alla esecuzione degli interventi di riparazione degli immobili privati e delle attività produttive con danni di non rilevante entità, come attestati dalla scheda AeDEI, con riserva di disciplinare con successivi provvedimenti gli ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione e pertanto escludendo, per il momento, gli edifici con esito *E* ed *EF*;

Considerato che il signor Trani Rosario, legale rappresentante della ditta “GST SRL (gestione e sviluppo del turismo)”, con protocollo 7444E/CS/ISCHIA del 22/07/2024, ha richiesto il contributo per la riparazione dei danni da frana per l'immobile in cui è attiva l'attività produttivo-economica (art. 5, Ord. 22/23) sito Piazza Bagni, n. 4, Casamicciola Terme e censito al catasto al fg. n. 8 - p.lla n. 379, sub. 10 e 14;

Tenuto conto che:

- dalla documentazione prodotta dal richiedente l'immobile in oggetto risulta:



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- L'edificio Hotel Manzi è stato oggetto di asta fallimentare e con provvedimento del 27.06.2022 a firma del G.D. dott. Edoardo Savarese, è stato aggiudicato alla società GST SRL al prezzo di euro 7.118.750,00 oltre oneri di legge;
- Il fallimento ha, nel suo attivo fallimentare, l'esclusiva proprietà dell'immobile destinato ad albergo, comprensivo di beni mobili ivi contenuti;
- Allegato agli atti risulta un "CONTRATTO DI COMODATO DELL'IMMOBILE "HOTEL MANZI"" dal quale emerge che:
 - *"All'alba della mattina del 26.11.2022, a causa delle intense piogge delle ore precedenti, il territorio di Casamicciola è stato travolto da un'enorme frana di terra, massi e fango, caduta dal sovrastante Monte Epomeo che ha provocato anche danni all'Hotel Manzi (in quel momento detenuto da Nefrocenter S.r.l.) ed a tutte le aree circostanti. In ragione di tanto, e con ogni più ampia riserva dei propri diritti, GST ha chiesto al G.D. la sospensione, ex art. 108, delle operazioni di vendita del Manzi (oggetto di aggiudicazione in suo favore come esposto retro, sussistendone gravi e giustificati motivi. Ad integrazione della sua istanza di sospensione ex art. 108, e al solo scopo di non gravare la Curatela Fallimentare degli oneri della custodia e della guardiania del Manzi in caso di emissione del provvedimento di sospensione da parte del G.D., ha proposto (irrevocabilmente per 60 gg. dal 07.12.2022): "Di prendere in comodato precario il compendio immobiliare "Hotel Terme Manzi" {comprensivo dei beni mobili come da inventario a farsi) per tutto il tempo della sospensione, tenendo la presente proposta ferma ed irrevocabile per il periodo di sessanta giorni dall'inoltro della presente, così da assicurare l'utile conservazione e la necessaria guardiania del compendio immobiliare senza oneri per la procedura". Con PEC del 02.02.2023 il Curatore Fallimentare ha accettato la proposta.*
 - *Il Fallimento cede in comodato (di seguito: il "Comodato") a GST il Manzi nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova e, al termine del Comodato, esso sarà riconsegnato nel medesimo stato. Tenuto conto dell'attuale stato in cui versa l'Immobile, a seguito dell'alluvione del 26.11.2022, GST si dichiara consapevole che esso allo stato non è fruibile né utilizzabile (neppure in parte) per le finalità alberghiere alle quali astrattamente esso sarebbe destinato. Per tale ragione viene espressamente escluso lo svolgimento di qualsiasi attività imprenditoriale e/o commerciale e, in generale, di qualsiasi attività che comporti*



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

'accesso nei locali del Manzi di terzi, non potendo garantirsi la sicurezza delle persone e delle cose. Il Comodato è gratuito con assunzione a carico di GST esclusivamente degli oneri economici e di fatto riguardanti la custodia, la manutenzione ordinaria e la guardiana, ed espressa esclusione di qualsiasi onere per eventuale manutenzione straordinaria limitandosi la GST — a proprie cure e spese — alla mera conservazione del bene nell'attuale status quo ed alla sua custodia e guardiana. Il Comodato ha durata fino al 15.10.2023, con esclusione di ogni rinnovo tacito, ma il solo Fallimento/Comodante ha possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso minimo di 15 gg. La Comodataria/GST in mora con la restituzione del Manzi dopo la scadenza del contratto fissata al 15 ottobre 2023 e/o a seguito dello scioglimento anticipato del contratto dovrà versare a titolo di penale la somma di euro 1.000,00 (mille/00), per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del Manzi salvo il risarcimento del maggior danno.

- *La Comodataria/GST ha diritto al rimborso unicamente delle eventuali spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, purché esse siano necessarie ed urgenti e sempre che ne abbia dato preventivo avviso, scritto al Fallimento/Comodante che le abbia autorizzate ed approvate”;*
- *Allegato agli atti risulta un “DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO FALLIMENTARE” del 24/01/2024;*
- *In data 16/01/2025, con protocollo n. 000409E/CS/ISCHIA, l’Avv. Santaroni, ha comunicato quanto segue: “La società GST SRL, da me assistita, quale assuntrice nella procedura di concordato fallimentare de “Le Carrube Immobiliare SRL” (fallimento n. 198/2019 Tribunale di Napoli), mi chiede di rappresentare lo stato di esecuzione della predetta procedura. La omologazione risale al 24/01/2024 allorquando il Tribunale di Napoli ha validato la proposta di GST SRL e la relativa sentenza è poi divenuta definitiva per decorso dei termini di legge. La GST ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla proposta concordata ed ha diritto a ricevere in proprio favore il trasferimento di tutti gli attivi della fallita società, tra essi il complesso immobiliare con destinazione alberghiera sito in Piazza Bagni, n. 4 noto come “HOTEL MANZI”.*

Il ritardo nel menzionato trasferimento non è conseguenza del mancato rispetto degli impegni della assuntrice ma deriva dalla difficoltà ad avere dalla Agenzia delle Entrate la



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

quantificazione esatta delle imposte dovute sia relativamente al provvedimento di omologa che agli attesi atti di trasferimento delle varie proprietà.

Ne è conferma l'istanza che la GST S.r.l., a mio ministero, ha depositato in Tribunale sin dal 13 dicembre 2024, istanza che unisco in copia con il relativo allegato.

Il curatore ha ritenuto però di richiedere la nomina di un consulente tecnico per la determinazione degli oneri tributari e l'elaborato tecnico – che parimenti allego - è stato finalmente depositato, confermando, in buona sostanza, le indicazioni della società mia assistita.

Ritengo quindi di poter ragionevolmente affermare che, seppur con i tempi notoriamente non brevi della Giustizia del nostro Paese, entro i prossimi 2-3 mesi, i beni – Hotel Manzi compreso – saranno trasferiti, con atto notarile o decreto del Giudice Delegato, alla GST S.r.l.”.

- Nella relazione asseverata a firma del tecnico, Geom. Vincenzo D'Acuto, vengono indicati i seguenti danni:

“A seguito dell'evento franoso del 26/11/2022 il reparto termale è stato praticamente devastato; si è potuto accertare, infatti, che la massa fangosa ha fatto irruzione nella struttura proprio da una porta di ingresso al reparto termale posta su Via Ombrasco. La colata di fango ha fatto irruzione in tutti gli ambienti facenti parte del reparto termale, i quali sono stati invasi, appunto, con uno strato di detriti e fango per un'altezza di circa 1,00 mt. Il pavimento di parquet è stato distrutto, tutti gli arredi sono praticamente irrecuperabili, si sono manifestati gravi danni agli impianti idrici ed elettrici ed in particolare si è notata l'occlusione delle tubature di scarico, occlusione delle grigliette di scarico poste a pavimento delle docce, della vasca idromassaggio e della parete d'acqua di cristallo posta all'ingresso del reparto termale. Il liquame fangoso, composto di acqua e terra argillosa, si è successivamente cementificato il che ha formato una “crosta” lungo i pavimenti ed i rivestimenti, all'altezza di 1 mt circa, rovinando di conseguenza gli intonaci e le pareti fino ai soffitti. Tutte le finestre in legno prospicienti su Via Ombrasco sono da sostituire in quanto su tale strada l'altezza del fiume di fango ha raggiunto anche i 4 mt circa. Le bussole interne anch'esse sono da sostituire in quanto hanno assorbito acqua fino a rigonfiarsi per metà altezza. Le attrezzature dell'intero reparto termale hanno ricevuto un danno smisurato trattandosi di vasche ed attrezzature per i fanghi e per le inalazioni dei vapori termali composti principalmente di pompe ed elementi elettrici. Per quanto concerne poi il versante Nord-Ovest del piano terra della struttura alberghiera, destinato ad Hall, reception, uffici, bar e salotto, anch'esso è stato totalmente invaso dal fango e da



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

detriti vari quali legnami e pietrame; tutti gli arredi sono stati devastati come nel reparto termale unitamente alle attrezzature presenti negli uffici quali stampanti, scrivanie, computer, sedie, armadi con fascicoli vari. I pavimenti ed i rivestimenti di marmo, i banconi della reception e del bar e tutti gli infissi esterni in legno, sono stati rovinati e lesionati ed all'attualità sono ricoperti da una crosta cementificata di fango solidificato. Alcuni dei danni sono stati riscontrati anche nella parte esterna Nord del piano seminterrato; il fango è risalito lungo l'ingresso del carico e scarico merci posto su Via Giuseppe Garibaldi dopo aver aperto divelto il cancello automatico di legno massello che sbarrava il varco carrabile. All'attualità i locali interessati dall'evento franoso sono stati liberati da fango e detriti nei giorni successivi all'evento franoso del 26 novembre scorso (così come dichiaratomi dalla committenza); una squadra di volontari munita di secchi, pale e carriole, hanno sgomberato i locali ed hanno accantonato gli arredi e le attrezzature distrutte. Tuttavia, i segni lasciati dal fenomeno calamitoso sono sempre evidenti nella struttura. Quanto al giardino esterno posto al centro del piano terra, si precisa che esso non è stato intaccato dal fango ma è stato devastato, per causa di forza maggiore, dal passaggio continuo dei volontari che trasportavano il fango ed i detriti all'esterno della struttura; tale area esterna è stata altresì adibita a deposito per l'accantonamento degli arredi distrutti.”

- Con riferimento ai danni, è presente la scheda AeDEI n. 019047002230323 del 23/03/2023 con esito “E”;
- Nella RCR è presente anche una richiesta di contributo afferente al ripristino dei beni strumentali e scorte per danni subiti dall'evento calamitoso per un importo di € 423.607,25 al netto di IVA. Tale richiesta è oggetto di ulteriore istruttoria della struttura commissariale e l'erogazione del contributo sarà subordinata alla ripresa dell'attività (art. 6, comma 2 dell'OC 22/23) e alla definizione dell'acquisto dell'immobile *de quo*;
- il costo convenzionale richiesto dal tecnico incaricato, e verificato in sede di istruttoria, risulta essere pari a € 660.674,00 al netto di IVA;
- il costo dell'intervento ammesso, per le lavorazioni alla riparazione dei danni sull'immobile, ai sensi dell'art. 5, risulta essere pari a € 1.036.961,30 al netto di IVA e oneri previdenziali, di cui € 942.692,30 per i lavori ed € 94.269,00 relativi alle spese tecniche;
- il costo totale dell'intervento ammesso (pari a € 1.036.961,30 al netto di Iva e Cassa) risulta essere superiore al costo convenzionale (pari a € 660.674,00 al netto di Iva e Cassa) e che, come da dichiarazione del beneficiario, l'IVA risulta detraibile fiscalmente;



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- Il tecnico ha fornito computo metrico estimativo, preventivi, relazione fotografica, dichiarazione di regolarità urbanistica, catastale ed edilizia dell'immobile, asseverando la sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione tecnica e l'evento alluvionale del 26 novembre 2022;

Ritenuto, pertanto, come si rileva dalla relazione istruttoria acquisita al prot. n. 715I/CS/ISCHIA del 22/01/2025, che il contributo ammissibile è il seguente:

	Tot	Assicurazione	Contributo concedibile netto
IMMOBILE – art. 5	€ 660.674,00	€ 0,00	€ 660.674,00
TOTALE	€ 660.674,00	€ 0,00	€ 660.674,00

Considerato, che ricorrono le condizioni per la concessione del contributo come previsto nell'Ordinanza 22 del 26 maggio 2023, come di seguito dettagliato:

CONTRIBUTO AMMISSIBILE

Costo intervento ammesso su immobile (Iva e cassa escluse)	Costo convenzionale (Iva e cassa escluse)	Assicurazione	Contributo ammissibile (Iva e cassa escluse)
€ 1.036.961,30	€ 660.674,00	€ 0,00	€ 660.674,00

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Costo intervento ammesso su immobile (Iva e cassa escluse)	Contributo ammissibile – costo convenzionale (Iva e cassa escluse)	Contributo concedibile (Iva e cassa escluse)	ACCOLLO BENEFICIARIO
€ 1.036.961,30	€ 660.674,00	€ 660.674,00	€ 376.287,30



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il competente funzionario della Struttura commissariale attesta la copertura finanziaria della relativa spesa;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente decreto, il Dirigente competente per materia, dott. Geol. Vincenzo Albanese, acquisito il visto di copertura finanziaria:

- attesta la regolarità del procedimento amministrativo istruttorio tecnico e contabile e la sua coerenza con le normative vigenti;
- propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente decreto al fine della concessione del contributo per gli interventi di riparazione dei danni di cui trattasi.

DECRETA

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- Di concedere l'importo di **€ 660.674,00 al netto di IVA e oneri previdenziali (seicentosessantamilaseicentosettantaquattro/00)** a titolo di contributo in favore del signor Trani Rosario, legale rappresentante della ditta "GST SRL", per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività con una somma in accollo del beneficiario, per il completamento degli interventi richiesti, pari a € 376.287,30 al netto di IVA e degli oneri previdenziali;
- Di stabilire che l'importo concesso, pari ad € 660.674,00 al netto di IVA e oneri previdenziali), è da intendersi a destinazione vincolata in favore del signor Trani Rosario, legale rappresentante della ditta "GST SRL", per il ripristino dell'immobile sito in Piazza Bagni, n. 4, Casamicciola Terme e censito al catasto al fg. n. 8 - p.lla n. 379, sub. 10 e 14, per gli interventi da eseguirsi ai sensi delle disposizioni dell'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023;
- Di subordinare l'erogazione del contributo concesso alla trasmissione dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile alla GST SRL;
- Si riserva di emanare un successivo decreto per il ristoro dei beni strumentali e delle scorte ad avvenuta formalizzazione dell'atto di acquisto dell'immobile e della comunicazione della data di riavvio dell'attività produttiva;
- Di dare atto che alla erogazione dei SAL, nei termini disciplinati dall'articolo 7, comma 7, dell'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023, provvede la struttura commissariale direttamente all'impresa affidataria dei lavori



Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

ovvero al beneficiario nella misura del 20% all'approvazione della istanza di contributo, 70% a seguito della presentazione del primo SAL redatto al raggiungimento del 70% dei lavori, e il restante 10% ad emissione del certificato di regolare esecuzione;

- Di dare atto che il beneficiario dovrà, preliminarmente alla richiesta di erogazione comunicare il nome dell'impresa esecutrice tra quelle iscritte nell'elenco dell'anagrafe degli esecutori antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- Di trasmettere il presente decreto al Comune di Casamicciola Terme e al beneficiario.
- Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario:
www.sismaischia.it.

Visto di Regolarità Contabile e copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Contabile

(Avv. Matteo Pasquali)

Parere Regolarità Tecnica

Il Dirigente

(Dott. Geologo Vincenzo Albanese)

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini